



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DEL 29 marzo 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 27-28 marzo 2010 - Dodicesima giornata ritorno

Chievo Verona-Parma 0-0
Fiorentina-Udinese 4-1
Juventus-Atalanta 2-1
Livorno-Bari 1-1
Milan-Lazio 1-1
Napoli-Catania 1-0
Palermo-Bologna 3-1
Roma-Internazionale 2-1
Sampdoria-Cagliari 1-1
Siena-Genoa 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 marzo 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

246/753



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



1) SERIE A TIM

Gare del 27-28 marzo 2010 - Dodicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. BARI

Soc. MILAN

Soc. SAMPDORIA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Livorno-Bari sostenitori della Soc. Bari accendevano un fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Milan-Lazio sostenitori della Soc. Milan facevano esplodere un petardo e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Cagliari sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo ed al 37° del secondo tempo, rivolto ad un calciatore avversario cori costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere, al 17° del primo tempo, lanciato nel settore avversario oggetti di varia natura (bottigliette ed accendini); per avere infine, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni e fatto esplodere due petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, in più occasioni, rivolto ad un calciatore avversario cori costituenti espressione di discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo fatto esplodere, nel recinto di giuoco, numerosi petardi di forte intensità, cagionando in tal modo l'interruzione della gara per circa due minuti; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato nel settore avversario, un petardo e due fumogeni nonchè, a fine gara, due bottigliette; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere due petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANDERSON DA SILVA Miguel (Cagliari): per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, scalcato da terra un avversario al suolo; infrazione rilevata da un Assistente.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AUGUSTYN Blazej (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DELVECCHIO Gennaro (Catania): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

ETO'O Samuel (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

FERREIRA Lucimar (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FLAMINI Mathieu (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

GALLOPPA Daniele (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

GOBBI Massimo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MAICON Sisenando Douglas (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MANNINI Daniele (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

MENEZ Jeremy (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MUDINGAYI Gaby (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PERROTTA Simone (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SCULLI Giuseppe (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZANETTI Javier (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

PAZZINI Gianpaolo (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUATTORDICESIMA SANZIONE)

CANNAVARO Paolo (Napoli)

CONTI Daniele (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

GASTALDELLO Daniele (Sampdoria)

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

SAMUEL Walter Adrian (Internazionale)

NONA SANZIONE

MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina)

SPOLLI Nicolas Federico (Catania)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CHIVU Cristian Eugen (Internazionale)

DE OLIVEIRA SIQUEIRA Luciano (Chievo Verona)

PACI Massimo (Parma)

PELUSO Federico (Atalanta)

RIGONI Luca (Chievo Verona)

SESTA SANZIONE

CALDERONI Marco (Palermo)

COMOTTO Gianluca (Fiorentina)

GARGANO Walter Alejandro (Napoli)

MOTTA Thiago (Internazionale)

ZANETTI Cristiano (Fiorentina)

QUINTA SANZIONE

AMBROSINI Massimo (Milan)

BIONDINI Davide (Cagliari)

BRITOS CABRERA Miguel Angel (Bologna)

JURIC Ivan (Genoa)

MAURI Stefano (Lazio)

MESTO Giandomenico (Genoa)

ZENONI Cristian (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CRUZ Julio Ricardo (Lazio)

SUAZO VELASQUEZ Oscar David (Genoa)

VITALE Luigi (Livorno)

SECONDA SANZIONE

BELLUCCI Claudio (Livorno)

DE ASCENTIS Diego (Atalanta)

DI GENNARO Davide (Livorno)

FERRONETTI Damiano (Udinese)

GIOVINCO Sebastian (Juventus)

ZAMBROTTA Gianluca (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00

QUAGLIARELLA Fabio (Napoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Settima sanzione).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

ZEBINA Jonathan (Juventus)

QUINTA SANZIONE

MUSLERA Nestor (Lazio)

PEPE Simone (Udinese)

SECONDA SANZIONE

MARCHETTI Federico (Cagliari)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

BRIGHI Matteo (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MIHAJLOVIC Sinisa (Catania): per avere, al 44° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose; recidivo.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 APRILE 2010

BETTEGA Roberto (Juventus): per avere, durante l'intervallo, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto reiteratamente all'Arbitro espressioni ingiuriose.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 MARZO 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta